

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

GENNAIO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Avvocati.....	1
Dati personali.....	2
Famiglia.....	3
Persone fisiche e Soggetti	4
Procedimento civile.....	4
Proprietà.....	5
Sanzioni Amministrative.....	6
Unione Europea.....	7

AVVOCATI

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI – NATURA GIURIDICA – TASSA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 11 gennaio n. 1782 (Pres. Preden, rel. Botta)

Anche se l'art. 14, D.lgs. n. 382 del 1944, denomina "contributo", la prestazione dovuta dagli iscritti nell'albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione. Questa, infatti, ha le stesse caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto: 1) doverosità della prestazione; 2) collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante.

AVVOCATI – PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – PROVA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – PARCELLA CORREDATA DEL VISTO DELL'ORDINE - RILEVANZA

Cass. Civ., Sez. II, sent. 1 dicembre 2010, n. 24381 (Pres. Rovelli, rel. Migliucci)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, se la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice soltanto ai fini dell'ingiunzione e non riveste tale valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione (costituendo semplice dichiarazione

unilaterale del professionista), in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, incombe al medesimo l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite (*La Corte, pertanto, ha ritenuto "non fondata la censura secondo cui i Giudici non avrebbero osservato i principi in materia di onere della prova, atteso che la parte istante è dispensata dal provare i fatti allegati a sostegno della domanda che, non essendo stati contestati, devono ritenersi pacifici, dovendo qui ricordarsi che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., il convenuto (sostanziale) - nella specie l'opponente - ha l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore (sostanziale) - l'opposto - a base della domanda*)

AVVOCATI – DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI – EFFETTIVO VALORE DELLA CONTROVERSIA

Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226 (Pres. Rovelli, rel. Piccialli)

Anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass. 3996/10, 3560/90) o da quello comunque definito (Cass. 17354/02).

DATI PERSONALI

CONDOMINIO – DEBITI DEI CONDOMINI – QUALIFICABILITÀ COME DATI PERSONALI - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 gennaio 2011 n. 186

I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui all'art. 1117 c.c. e ss., ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli

relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b). Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perchè possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile. La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali per il trattamento che esso delinea. Affinché questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, l'art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.

DATI PERSONALI – DIRITTO FONDAMENTALE – ART. 2 COST. - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 gennaio 2011 n. 186

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale tutelato dall'art. 2 della Costituzione italiana e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: un diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle persone in vista ma a "chiunque" (art. 1 del codice) e ad "ogni persona" (art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società

rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza.

CONDOMINIO – DEBITI DEI CONDOMINI – AFFISSIONE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO – VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY – SUSSISTE

*Cass. Civ., sez. II, sentenza
4 gennaio 2011 n. 186*

"La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino;

pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".

FAMIGLIA

RIPIETUTE OFFESE ALLA MOGLIE – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – SUSSISTE – ART. 572 C.P.

Cass. Pen., sez. VI, sent. 28 dicembre 2010, n. 45547 (Pres. Lattanzi, rel. Fidelbo)

I comportamenti volgari, irrispettosi e umilianti, abitualmente posti in essere dal marito nei confronti del coniuge, sono idonei a realizzare un regime familiare e di vita avvilente e mortificante, così integrandosi il delitto ex art. 572 c.p.c. E, infatti, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali

ingiuriose e offensive possono configurare il reato di maltrattamenti essendo idonei a ledere l'integrità morale della persona offesa.

SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DI UNO DEI BONA MATRIMONII – ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO CIVILE ITALIANO – LIMITE – ORDINE PUBBLICO – RISERVA MENTALE

Cass. Civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343 (Pres. Vittoria)

La dichiarazione di esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, il quale è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO IN SEDE ECCLESIASTICA PER ESCLUSIONE DI UNO DEI BONA MATRIMONII – ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO CIVILE ITALIANO – LIMITE – ORDINE PUBBLICO – CONVIVENZA DI LUNGA DURATA SUCCESSIVA AL MATRIMONIO (NELLA SPECIE: VENTI ANNI) - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343 (Pres. Vittoria)

L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per la validità del

matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l'annullamento in sede civile. Inoltre, il matrimonio-rapporto nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3 e 123 cpv. cod. civ.). Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione. La considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti dell'atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (*Questo era il quesito di diritto rimesso alla Corte: Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, e se detta sentenza produca effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli artt. 123 c.c. e 29 Cost.*)

PERSONE FISICHE E SOGGETTI

MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-BIS, 156-BIS E

231 DEL CODICE CIVILE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO CHE LE PERSONE DELLO STESSO SESSO POSSANO CONTRARRE MATRIMONIO, PER CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 2, 3 E 29, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE – QUESTIONE GIÀ DECISA CON SENTENZA 138/2010 – MANIFESTA INFONDATEZZA

Corte Cost., ord. 4 gennaio 2011 n. 4 (Pres. De Siervo, rel. Criscuolo)

La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29, primo comma, della Costituzione, degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio è infondata: quando all'art. 2 Cost. è infondata perchè richiede una pronuncia additiva della Corte non consentita alla Consulta; ed in riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost., è non fondata, sia perchè l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perchè (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio (*La Corte delle Leggi, con sentenza n. 138 del 2010, emessa a seguito delle ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d'appello di Trento menzionate dall'attuale rimettente, ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale delle norme in questa sede censurate, in riferimento ai parametri costituzionali qui richiamati, nonché all'art. 117, primo comma, Cost.*)

PROCEDIMENTO CIVILE

COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE CAUSE RISARCITORIE RELATIVE A BENI IMMOBILI – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA – INTERVENTO DELLE SSUU

Cass. Civ., Sez. II, ord. 16 dicembre 2010, n. 25480 (Pres. Settimj, rel. D'Ascolo)

La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la competenza generale per valore del giudice di pace è circoscritta alle

controversie nelle quali il diritto controverso abbia per oggetto beni mobili, indipendentemente della natura personale o reale del diritto stesso. Il riferimento a cause relativi beni mobili, contenuto nel primo inciso dell'art. 7 c.p.c. andrebbe dunque interpretato, come già avvenuto con riguardo al conciliatore, nel senso che è esclusa, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali "relativi" a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile (Cass. 4304/04; 10787/96; 1021/95). Nelle more è stata pubblicata l'ordinanza della Cassazione recante il n. 17039/10, con la quale la Terza sezione ha ritenuto che il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7 c.p.c., comma 1 - trattandosi di una domanda avente ad oggetto un bene mobile, ovvero una somma di danaro, essendo ininfluenza il titolo di godimento ai fini della competenza. Il contrasto di giurisprudenza richiede l'intervento delle Sezioni Unite (*Così l'estensore motiva la richiesta di intervento delle Sezioni Unite: "Sembra tuttavia configurabile, almeno in relazione a Cass. 17039/10 un contrasto giurisprudenziale che potrebbe meritare l'intervento coerenziatore delle Sezioni unite. Si verte infatti in materia di largo interesse, perchè involge parte considerevole della competenza della magistratura onoraria e dunque della domanda di giustizia civile, in materia in cui il limitato valore delle liti rende ancor più difficilmente tollerabile il dispendio di risorse causato da incertezze di natura processuale"*).

MANCATA CONTESTAZIONE – CONTESTAZIONE IN APPELLO – TARDIVITÀ – SUSSISTE – INAMMISSIBILITÀ EX ART. 345 C.P.C. SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. II, sent. 1 dicembre 2010, n. 24381 (Pres. Rovelli, rel. Migliucci)

E' tardiva la contestazione non svolta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni ex art. 345 c.p.c. (Nel caso di specie, trattavasi della mancata contestazione della congruità degli importi rispetto all'entità delle prestazioni effettuate)

CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO CIVILE – PROVA DOCUMENTALE – SUSSISTE – UTILIZZABILITÀ NEL GIUDIZIO PENALE

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 dicembre 2010, n. 43207 (Pres. De Roberto, rel. Matera)

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile, secondo la normativa processualcivile dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 c.p.p. - che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile -, bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (*Ne discende, secondo il Collegio penale, che la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che regola l'assunzione della prova documentale*).

SENTENZA RESA IN MATERIA DI RISERVATEZZA – APPELLABILITÀ – ESCLUSIONE – SOLA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 gennaio 2011 n. 186

Per la sentenza del Tribunale resa in una controversia riguardante l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.

30 giugno 2003, n. 196 trova applicazione l'art. 152, comma 13, dello stesso codice, il quale dichiara la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia non appellabile, ma immediatamente ricorribile per cassazione (*cf. Cass., sez. un., 7 ottobre 2008, n. 24708*)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, PER ONORARI E ALTRE SPETTANZE PROFESSIONALI DOVUTE DAL CLIENTE AL PROPRIO DIFENSORE - INDIVIDUAZIONE DEL REGIME IMPUGNATORIO DEL PROVVEDIMENTO - SENTENZA OPPURE ORDINANZA EX ART. 30 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - RILEVANZA DELLA FORMA CON CUI È STATA DECISA LA CONTROVERSIA - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. Unite, sentenza 10 gennaio 2011 n. 390 (pres. De Luca, rel. Piccialli)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per onorari e altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione del regime impugnatorio del provvedimento, sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge n. 794 del 1942, che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento

PROPRIETÀ

CONDOMINIO - DEBITI DEI CONDOMINI - PUBBLICITÀ IN BACHECA - RISERVATEZZA - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 gennaio 2011 n. 186

I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui all'art. 1117 c.c. e ss., ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b). In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi

possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del codice. Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice). Sull'amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. Ora, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.

DISTANZE - TRA PARETI FINESTRATE E EDIFICI ANTISTANTI - DIECI METRI - ART. 9 DM 1444/1968 - NORMA INDEROGABILE - DISPOSIZIONE DEROGATORIA NEL PIANO REGOLATORE - SOSTITUZIONE EX LEGE - SUSSISTE - DEROGACONSENTITA SOLO PER PIANI PARTICOLAREGGIATI E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - DEROGA PER PERMESSO DI COSTRUIRE. - ESCLUSIONE

Cons. Stato, sez. IV, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731

L'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile. Pertanto, le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun

margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. In materia di distanze legali, l'art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l'art. 47 quinquies, commi 6, 8, 9, della legge nazionale n. 1150 del 1942, per cui in forza dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel prg al posto della norma illegittima. Inoltre, se la deroga è consentita solo per piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, in tale previsione non può ricomprendersi il permesso di costruire.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

INFRAZIONI STRADALI – POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI DETERMINARE, ANCHE IN ASSENZA DI UNA RICHIESTA IN TAL SENSO DELLA P.A. OPPOSTA, L'IMPORTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA INFLIGGERSI AL TRASGRESSORE (O AL RESPONSABILE IN SOLIDO) IN MISURA SUPERIORE A QUELLA INDICATA NEL VERBALE IMPUGNATO - ART. 204 BIS C.D.S.

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 15 dicembre 2010, n. 25304 (Pres. Vittoria, rel. Goldoni)

In caso di opposizione a verbale, il giudicante, in base al proprio libero convincimento, può determinare la sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale e può dunque sia diminuire che incrementare la sanzione irrogata nel verbale stesso. Tale potere può essere esercitato d'ufficio anche in assenza di istanza della P.A. *(Secondo la Corte una sia pure indiretta conferma di tale tesi può trarsi dall'ordinanza n. 23 del 2009 della Corte costituzionale, ove si sottolinea "il ruolo non marginale rivestito - ai fini della coerenza complessiva e della funzionalità del sistema di accertamento e repressione della infrazioni stradali" dalla possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in misura pari al minimo*

edittale, l'entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso)

AUTOVELOX – EFFICACIA DELLO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ – ONERE DELLA PROVA – A CARICO DELL'OPPOSIZIONE – SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 15 dicembre 2010, n. 25304 (Pres. Vittoria, rel. Goldoni)

In materia di violazione delle norme sul codice della strada relative ai limiti di velocità la efficacia dello strumento rilevatore di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico *(Così già: Cass. Civ. 16 maggio 2001, n. 212).*

UNIONE EUROPEA

Patrocinio a Spese dello Stato - Accesso alle persone giuridiche – Sussiste

Corte Giust. Dell'Ue, sent. 22 dicembre 2010 (causa C-279/09)

Il gratuito patrocinio va concesso anche alle persone giuridiche se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso alla giustizia. *(La Corte ha interpretato così la direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni sul gratuito patrocinio. La normativa è stata trasposta in Italia con il D.lgs. 116/2005).*